



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI IT DI BRT S.P.A.

1. Ambito di applicazione e integrazione delle presenti condizioni generali.

1.1. Applicazione delle condizioni generali di fornitura.

Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “CG”) si applicano a tutte le forniture di un/di Prodotto/i (come di seguito definiti) ovvero la prestazione di un/di Servizio/i (come di seguito definiti) effettuate dal Fornitore in favore di BRT S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 67 (di seguito “BRT”), in esecuzione di contratti perfezionatisi, tra il Fornitore e BRT, ai sensi dell’art. 1.3. delle CG (di seguito il/i “Contratto/i”), ovvero mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito). Le CG sono parte integrante e sostanziale del Contratto, unitamente ai relativi allegati e Specifiche Tecniche (come di seguiti definite) e progettuali. Le CG potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni dei Contratti, restando inteso che, sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle CG, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata esclusivamente allo specifico Contratto. Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita/fornitura che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti e, dunque, non opponibili a BRT, anche in assenza di specifica contestazione.

1.2. Definizioni.

Nel contesto delle presenti CG i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi, potendo gli stessi essere utilizzati indifferentemente tanto al singolare quanto al plurale:

- (1) con “**Offerta/e**” s’intende la proposta formulata dal Fornitore a BRT, contenente tutti gli elementi essenziali del contratto di fornitura da concludere;
- (2) con “**Ordine/i**” s’intende la dichiarazione di BRT rivolta al Fornitore di voler acquistare la fornitura di un Prodotto/i (come di seguito definiti) ovvero la prestazione di un Servizio/i secondo i termini e le condizioni contrattuali esplicitate nella dichiarazione medesima;
- (3) con “**Informazioni Riservate**” s’intendono, congiuntamente: (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche (come di seguito descritte), nonché (ii) qualsiasi altra informazione, aziendale, di strategia, di business, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a BRT, ai suoi servizi, prodotti, processi e attività di business, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di BRT al Fornitore e/o al personale incaricato e/o di cui il Fornitore e/o il personale incaricato sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti; (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio o altro documento preparato dal Fornitore, o da terzi per il Fornitore, che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati;
- (4) con “**Informazione Tecnica**” deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, calcoli, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di BRT al Fornitore e/o al personale incaricato e/o di cui il Fornitore e/o al personale incaricato sia venuto a conoscenza per la fornitura del/i Prodotto/i o l’erogazione del/i Servizio/i;
- (5) con “**Normativa anti-corruzione**” deve intendersi ogni normativa applicabile al Fornitore e/o a BRT e/o alla esecuzione delle obbligazioni previste a carico delle stesse ai sensi degli Ordini e/o dei Contratti, vigente in materia di anti-corruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti, provvedimenti amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi Autorità competente;
- (6) con “**Parti**” devono intendersi BRT S.p.A. e il Fornitore;
- (7) con “**Risultati**” devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, applicazioni, deliverable concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione del Contratto;
- (8) con “**Servizio/i**” devono intendersi le attività, gli interventi e i servizi, anche di natura intellettuale e consulenziale (come, ad esempio, lo svolgimento dell’incarico di Amministratore di Sistema o di Security



Manager), e i servizi su piattaforme, nonché le opere la cui realizzazione, sviluppo e prestazione è affidata al Fornitore, ai sensi del Contratto;

(9) con **“Prodotto/i”** deve intendersi il bene o complesso di beni (materiali, apparecchiature, hardware, software, periferiche, servizi di cloud storage, server, e quant’altro rientri nella nozione di prodotto informatico o destinato a essere installato o inserito in una rete o sistema informativo) forniti (con qualsiasi forma giuridica: somministrazione, vendita, locazione, leasing, comodato d’uso, ecc.) dal Fornitore o da terzi subfornitori;

(10) con **“Specifiche Tecniche”** devono intendersi i disegni, i progetti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Prodotto e/o il Servizio dovranno soddisfare;

(11) con **“Dato/i Personale/i”** deve intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile secondo la nozione di cui all’art. 4, comma 1), Regolamento (UE) 2016/679 (ad esempio, dipendenti, collaboratori, clienti, consulenti di BRT, ecc.), contenuta nei data base e/o negli archivi di BRT resi accessibili al Fornitore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, indipendentemente dal fatto che detti data base e archivi siano centralizzati, decentralizzati o ripartiti in modo funzionale o geografico.

(12) con Servizi **“Time & Material”** s’intendono le attività eseguite a una tariffa oraria o giornaliera e il rimborso dei materiali e delle spese, distinguendosi dai Servizi **“a Task”** ossia quelli eseguiti per la realizzazione di un progetto preventivato “a corpo”.

1.3 Conclusione del Contratto.

Il Contratto s’intende concluso nel momento in cui perviene al Fornitore l’accettazione dell’Offerta da parte di BRT, ovvero, nel momento in cui perviene a BRT la conferma d’Ordine del Fornitore. L’Ordine di BRT al Fornitore s’intenderà tacitamente rifiutato qualora il Fornitore non trasmetta a BRT la relativa conferma entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordine medesimo.

Il Fornitore, con l’accettazione dell’Offerta da parte di BRT, ovvero con la trasmissione della conferma dell’Ordine a BRT, si impegna a fornire il/i Prodotto/i e/o il/i Servizio/i in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nell’Offerta ovvero nell’Ordine.

Il Contratto non si considererà comunque concluso se il Fornitore non abbia precedentemente accettato le presenti CG ovvero non le abbia espressamente rifiutate. Il Contratto si considererà concluso e sottoposto in via integrale alle presenti CG, anche qualora il Fornitore accetti di effettuare le prestazioni richieste da BRT nell’Ordine, in assenza di espressa accettazione delle CG.

Prima di iniziare la fornitura del Prodotto o l’esecuzione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso, le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di BRT delle variazioni proposte dal Fornitore.

1.4. Limitazioni alle condizioni generali di subfornitori e produttori.

Il Contratto, qualora abbia per oggetto Prodotti e/o Servizi forniti da terzi diversi dal Fornitore, sarà regolato dalle condizioni contrattuali dei terzi subfornitori solo in quanto compatibili con le CG di BRT e salvo diversamente disposto nel Contratto. Le CG di BRT, nella versione vigente al momento della conclusione del Contratto, sono pubblicate e comunque disponibili sulla pagina web di quest’ultima e il Fornitore, se non materialmente ricevute, si impegna a leggerle attentamente e dichiara - ora per allora - di ben conoscerle ed accettarle, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.

In particolare, i Prodotti e/o i Servizi di terze parti, se adeguatamente coperti da garanzia, servizio di manutenzione e ricambistica, aggiornamento periodico, ecc., saranno gestite direttamente dal terzo subfornitore e, pertanto, qualora occorra, dovranno essere azionate da BRT secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali del subfornitore. In ogni caso, di fronte a qualsiasi contestazione, reclamo, pretesa e/o richiesta risarcitoria avanzata da BRT e comunque ricollegabile a detti Prodotti e/o Servizi, il Fornitore risponderà nei confronti di BRT nella stessa misura e con le stesse modalità in cui il terzo subfornitore risponderà nei confronti di BRT.

1.5. Sicurezza e protezione delle Informazioni Riservate, dei Dati Personali e dei sistemi informativi di BRT.

BRT S.p.A. • Sede Operativa ed Amministrativa:
Via Enrico Mattei, 42 • 40138 Bologna
Tel. 051 6015411 • Fax 051 530365
Sede Legale: Foro Buonaparte, 67 • 20121 Milano
C.F. • P. IVA • Reg. Imprese Milano n. 04507990150
Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v. • REA Milano n. 1734257



Il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie a evitare i rischi di alterazione, perdita, distruzione, cancellazione, diffusione o uso non consentito o non autorizzato delle Informazioni Riservate e/o delle Informazioni Tecniche e/o dei Dati Personali. Il Fornitore s’impegna ad applicare e a mantenere, per tutta la durata dei Contratti, protocolli di sicurezza e protezione dei sistemi informativi, delle Informazioni Riservate e/o delle Informazioni Tecniche e/o dei Dati Personali di livello ed efficacia non inferiore a quelli descritti ed elencati nel documento “Misure di sicurezza” di BRT, allegato al Contratto ovvero trasmesso al Fornitore unitamente alla presenti CG e/o all’Ordine. BRT ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi dalla stessa incaricati, la corretta esecuzione, da parte del Fornitore, di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo, incluso il rispetto degli standard di protezione e sicurezza descritti nel documento “Misure di sicurezza”. A questo proposito, il Fornitore riconosce a BRT il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi incaricati, presso le proprie sedi (anche mediante connessione da remoto), al fine di verificare gli adempimenti di quest’ultimo rispetto a quanto indicato al presente articolo, se del caso anche mediante l’effettuazioni di audit di secondo livello, nel rispetto di un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il Fornitore accetta che, in caso di comprovate ragioni d’urgenza e/o di minaccia alla sicurezza, BRT potrà procedere senza il rispetto di alcun preavviso minimo.

1.6. Incident reporting.

Il Fornitore si impegna sin d’ora a segnalare al “Dipartimento Security” di BRT, senza ingiustificato ritardo, e, comunque, entro e non oltre le 48 (quarantotto) ore successive, il verificarsi di qualsiasi evento, anche non illecito, che abbia determinato, o rischi di determinare, una violazione della sicurezza dei Dati Personali e/o delle Informazioni Riservate tra cui la distruzione, la modifica, il furto, la perdita, l’alterazione, la divulgazione o l’accesso non consentito o non autorizzato delle stesse e a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all’adempimento degli obblighi gravanti su BRT di notifica delle suddette violazioni alle competenti Autorità anche ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR secondo i termini e le modalità richieste da BRT. La segnalazione andrà inoltrata al seguente indirizzo e-mail/pec: it.security@brt.it.

1.7. Anti corruzione/embarghi/responsabilità

Il Fornitore garantisce di aver operato e di continuare ad operare nel rispetto di ogni Normativa anti-corruzione applicabile. In particolare, il Fornitore dichiara e garantisce che non offrirà, né prometterà, né autorizzerà alcuna dazione di denaro o altri beni di valore al fine di ottenere o mantenere in essere un affare, o al fine di assicurare la conclusione di un affare ad un soggetto in particolare, o al fine di ottenere un vantaggio illecito, in violazione delle norme applicabili. Il Fornitore dichiara e garantisce di conformarsi a tutte le normative nazionali ed internazionali applicabili in materia di embargo. In particolare, il Fornitore garantisce che egli stesso ed i propri amministratori, dipendenti e collaboratori rispetteranno le seguenti normative: (i) le normative nazionali ed internazionali relative ai prodotti a duplice uso, (ii) ogni misura restrittiva o embargo imposti nell’ambito dei piani sanzionatori delle Nazioni Unite o di qualsivoglia altro programma nazionale o internazionale, (iii) le normative nazionali ed internazionali di lotta contro il terrorismo ed il riciclaggio di denaro, od ogni altra attività assimilabile. Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere inserito tra i soggetti o le società elencati nella lista SDN (lista stilata ai sensi dell’Executive Order 13224 al fine dell’identificazione dei soggetti sospettati di terrorismo, o qualsiasi altro testo più recente dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) pubblicato sul sito ufficiale <http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx>, su qualsivoglia sito sostitutivo o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale di tale lista) né in nessuna altra lista delle Nazioni Unite né in liste nazionali o internazionali affini. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a comunicare immediatamente a BRT qualsiasi informazione qualora venga a conoscenza o abbia il sospetto che uno o più tra i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori abbia/abbiano violato le summenzionate normative o sia/siano iscritti nella lista SDN o in ogni altra lista affine a livello nazionale o internazionale, ed in particolare nella lista tenuta dalle Nazioni Unite. Il Fornitore è informato e accetta che i dati identificativi della propria impresa siano sottoposti ad un controllo da parte di BRT al fine di verificare che la stessa non figuri nella lista SDN né in alcuna altra lista affine a livello nazionale o internazionale, ed in particolare nella lista tenuta dalle Nazioni Unite. In caso contrario, il comportamento del Fornitore sarà considerato in violazione del Contratto e BRT avrà la facoltà di risolvere automaticamente lo



stesso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di preavviso, mediante invio di una semplice comunicazione scritta; BRT sarà altresì legittimato a chiedere e ottenere il risarcimento di tutti i relativi danni. Il Fornitore, infine, si impegna a manlevare e indennizzare BRT per ogni perdita e/o danno che possa derivare dalla violazione, da parte del Fornitore, di tutte le normative nazionali ed internazionali in materia di anti-corrruzione e di embargo.

1.8. Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001

Il Fornitore dichiara e garantisce di avere preso attenta visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Parte Generale di cui al d.lgs. 231/2001 (di seguito il "Modello") e del Codice Etico di BRT, e si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale, a società affidatarie e a eventuali terzi subappaltatori i precetti e le regole di comportamento previste dai predetti documenti (reperibili sul sito: www.brt.it). Il Fornitore s'impegna, inoltre, a informare l'Organismo di Vigilanza di BRT di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui lo stesso o il proprio personale e/o le società affidatarie e/o eventuali terzi subappaltatori vengano a conoscenza nel corso dell'esecuzione del Contratto che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001. Tale informativa potrà essere inviata alternativamente a: Organismo di Vigilanza di BRT, via E. Mattei 44 – 40138 – Bologna, oppure all'indirizzo e-mail ODV@setras.eu. Qualora anche Il Fornitore sia soggetto alle norme del d.lgs. 231/2001, questi dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele al fine di prevenire gli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 232/2001, impegnandosi a rendere disponibile di BRT il Modello costantemente aggiornato. Il Fornitore dichiara che la violazione degli impegni previsti nel presente articolo, nonché la commissione o il tentativo di commissione di uno degli illeciti penali previsti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 232/2001 costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

1.9 Rispetto dei regolamenti e delle policy di BRT.

Il Fornitore, nonché ciascuno degli incaricati dell'esecuzione dei Servizi, dovrà osservare e uniformarsi ai regolamenti e alle policy di BRT di volta in volta applicabili in funzione dell'oggetto del Contratto, quali, a titolo solo esemplificativo, il "Regolamento di utilizzo degli strumenti informatici", il Modello per la Protezione dei Dati Personali", "Gestione Amministratori di Sistema", la "Nomina ad Amministratore di Sistema", ecc., che BRT avrà cura di trasmettere al Fornitore e che questi con la conclusione del Contratto dichiara di conoscere e di accettare.

2. Obbligo di riservatezza delle Informazioni Riservate – Proprietà Intellettuale e Industriale di BRT.

2.1 Obbligo di riservatezza delle Informazioni Riservate.

2.1.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che BRT è esclusiva proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.

2.1.2 Il Fornitore è tenuto a:

- (a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
- (b) porre in essere e mantenere efficaci tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie e appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
- (c) al termine dei Contratti, o anche antecedentemente su richiesta di BRT, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e a distruggerne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto, fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di BRT, consegnerà alla stessa una certificazione attestante l'avvenuta distruzione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra, se detenuti;
- (d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;
- (e) non riprodurre o copiare, in qualsiasi forma, le informazioni Riservate e le Informazioni Tecniche se non nei limiti autorizzati espressamente da BRT;
- (f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
- (g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustificano la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
- (h) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi, siccome previsti nelle presenti CG;



(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;

(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di BRT per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.

2.1.3 Nel caso in cui l'utilizzo dei Risultati comporti l'uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre (di seguito, i "Diritti del Fornitore"), il Fornitore concede fin d'adesso a BRT licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sub-licenza alle società appartenenti alla propria organizzazione o Gruppo, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell'utilizzo, da parte di BRT, dei Risultati.

2.1.4 Né le presenti CG, né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.

2.1.5 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il Fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all'art. 2.1.2 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.

2.2 Proprietà Intellettuale e industriale di BRT.

BRT è l'unico titolare esclusivo del know-how e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a invenzioni e programmi (inclusi codice sorgente, script, software, ecc.) e a quant'altro sia stato concepito, realizzato, sviluppato in esecuzione dei singoli Contratti nell'interesse di BRT, inclusi metodi, procedimenti industriali e processi gestionali. In ogni caso, fatto salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, BRT si impegna a non compiere qualsivoglia azione illecita, fraudolenta sui programmi sviluppati o concessi in licenza in esecuzione dei Servizi o altra azione che comunque ecceda i diritti acquisiti con il Contratto. Ove nell'esecuzione del Contratto il Fornitore si avvalga di software e soluzioni tecnologiche offerti da terze parti, le licenze d'uso da questi concesse, anche laddove intestate al Fornitore, regoleranno il rapporto con BRT e prevarranno su qualsiasi disposizione non conforme delle presenti CG e/o del Contratto nei limiti previsti dalle suddette licenze. BRT si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Con riferimento alle licenze di terze parti, intestate direttamente o indirettamente a BRT e acquistate, per conto di BRT, dal Fornitore, quest'ultimo s'impegna a consegnare a BRT ogni documentazione attestante il trasferimento della titolarità delle licenze in capo a BRT, nonché evidenza delle manutenzioni annuali a esse collegate, da allegare contestualmente alla fatturazione delle stesse.

2.3 Proprietà industriale del Fornitore – Obbligo di malleva a favore di BRT.

Il Fornitore garantisce che i Prodotti da lui forniti, i loro componenti ed accessori, nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per BRT, l'utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da BRT o da terzi per conto di BRT) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di BRT, del/i Prodotto/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque BRT indenne e integralmente mallevata da tali pretese. Fatti salvi diversi accordi tra le Parti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di BRT, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d'azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul/i Prodotto/i o sul/i Servizio/i.

3. Rischio e titolo – consegna e accettazione Prodotti e/o Servizi.

3.1 Resa.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Prodotto/i dal Fornitore a BRT, si applicheranno le norme Incoterms richiamate

BRT S.p.A. • Sede Operativa ed Amministrativa:
Via Enrico Mattei, 42 • 40138 Bologna
Tel. 051 6015411 • Fax 051 530365
Sede Legale: Foro Buonaparte, 67 • 20121 Milano
C.F. • P. IVA • Reg. Imprese Milano n. 04507990150
Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v. • REA Milano n. 1734257



nell'Ordine o nei Contratti. L'imballaggio ed il trasporto del/i Prodotto/i deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.

3.2 Consegna, passaggio del titolo e accettazione.

Il Fornitore consegnerà il/i Prodotto/i ed effettuerà il/i Servizio/i, con ogni onere, cura e spesa a proprio carico, assumendosi i relativi rischi, nei luoghi ed entro i termini indicati nel Contratto. BRT potrà modificare il luogo e la data di consegna per esigenze sopravvenute, con un congruo preavviso.

Il Fornitore sarà sollevato da ogni responsabilità per il ritardato o mancato adempimento relativo al Contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata da BRT, nel caso in cui si verifichi un evento, atto, fatto o circostanza allo stesso non imputabile e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la sua prestazione. Tale esenzione di responsabilità non opera se l'evento era comunque prevedibile dal Fornitore, usando l'ordinaria diligenza.

La proprietà del/i Prodotto/i, o comunque il diverso titolo legittimante il relativo utilizzo, si intenderà trasferita a BRT al momento del passaggio del rischio, come previsto dagli Incoterms 2020 secondo la specifica modalità di resa concordata nel Contratto. La proprietà dell'opera realizzata in esecuzione del/i Servizio/i, invece, si intenderà trasferita a BRT al momento della relativa accettazione da parte di quest'ultima.

In entrambi i casi ed ove applicabile, il/i Prodotto/i e/o il/i Servizio/i (ovvero l'eventuale opera oggetto dello/degli stesso/i) si intenderanno definitivamente accettati da BRT solo all'esito positivo delle eventuali procedure di collaudo descritte all'art. 10 delle CG.

3.4 Ritardata consegna e clausola penale.

In caso di ritardo nella consegna del/i Prodotto/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, BRT avrà il diritto di applicare a carico del Fornitore una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell'/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i – allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del corrispettivo del Prodotto o del complesso di Prodotti non consegnato/i o del/dei Servizio/i non completato entro il termine pattuito. In aggiunta alla penale, BRT avrà diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna.

4. Durata e rinnovo tacito del Contratto.

La durata dei Contratti a esecuzione periodica o continuata sarà di un anno a decorrere dalla data di efficacia dei medesimi, salvo diversamente previsto nel rispettivo Contratto. Trascorso tale periodo, il Contratto si rinnoverà tacitamente per periodi successivi di eguale durata, e così di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da inviare all'altra a mezzo raccomandata a/r o pec almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza originaria o prorogata.

Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto una qualsiasi attività di assistenza tecnica, in occasione del rinnovo, BRT si riserva la facoltà di limitare l'oggetto del Contratto ovvero di inserire nell'oggetto dello stesso nuovi apparati e/o sistemi e/o servizi di supporto e assistenza. In ambedue le ipotesi, le Parti concorderanno per iscritto, sulla base delle nuove determinazioni del Servizio oggetto del Contratto, la diminuzione o l'aumento del corrispettivo dovuto al Fornitore ai sensi dell'art. 5 delle CG.

5. Corrispettivo.

5.1. Corrispettivo e trattamento fiscale.

Il corrispettivo è da ritenersi al netto dell'IVA e/o di ogni altro tributo ed onere fiscale che saranno applicati secondo la normativa ora per ora vigente.

Il corrispettivo indicato nel Contratto non potrà essere modificato, salvo diversamente concordato.

5.2. Sospensione dei pagamenti.

In caso di inadempimento o grave ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore, BRT avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, ovvero singole rate/acconti dello stesso, sino a quando il Fornitore non avrà offerto sufficienti garanzie in ordine al puntuale adempimento della prestazione oggetto del Contratto. Resta sempre salvo il diritto di BRT di procedere alla risoluzione del Contratto.



5.3. Variazioni del corrispettivo nei contratti di durata.

Nei Contratti a esecuzione periodica o continuata il corrispettivo (anche nella forma di canone periodico) potrà essere aggiornato dal Fornitore solo se tale facoltà è stata prevista nel Contratto oppure solo a seguito di accordo scritto con BRT.

5.4. Fatturazione – Reportistica.

Salvo diversamente previsto nel Contratto, la fatturazione sarà effettuata al termine della consegna dei Prodotti e/o dell'esecuzione del Servizio oggetto del Contratto. Relativamente ai Contratti di durata, la fatturazione avverrà con la periodicità prevista nel Contratto in base alla natura del Servizio. I Servizi "Time & Material", saranno remunerati a consuntivo sulla base del report mensile che il Fornitore si impegna a trasmettere a BRT entro il giorno 1 del mese successivo a quello di riferimento. Tale report evidenzierà, per ogni attività svolta, la descrizione della stessa, il progetto o Contratto relativo, l'impegno temporale e il nominativo delle risorse impiegate. Se richiesto, il Fornitore si obbliga a utilizzare per la suddetta reportistica la modulistica messa a disposizione da BRT.

La fatturazione dei Servizi "Time & Material" non potrà avvenire se non a seguito di invio e approvazione del report di consuntivazione da parte di BRT.

I Prodotti e/o i Servizi non ricompresi nel Contratto saranno fatturati come "fuori-contratto" secondo quanto stabilito tra le Parti.

6. Modalità e termini di pagamento del corrispettivo.

Il pagamento verrà effettuato da BRT mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore dietro presentazione della relativa fattura con scadenza a 60 giorni D.F.F.M., salvo diversamente previsto nel Contratto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura e all'accettazione dei Prodotti e/o Servizi, salvo diversamente stabilito nel Contratto.

7. Divieto di sospensione dei Servizi.

In nessun caso il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione del/i Servizio/i e/o la consegna del/i Prodotto/i in presenza di un ritardo nel pagamento delle fatture da parte di BRT, che sia giustificato da un inadempimento e/o da un ritardo nell'adempimento del Fornitore non ancora sanato. Il Fornitore sarà ritenuto pienamente responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti (o consequenziali), occorsi a BRT nel caso in cui la sospensione e/o interruzione dei Servizi, comunque attuata dal Fornitore in violazione della presente disposizione, determini l'impossibilità, anche temporanea e/o parziale, di accesso ai sistemi informativi e/o ai dati di BRT e/o la perdita dei medesimi.

8. Modifiche tecniche dei Prodotti e/o Servizi e responsabilità del Fornitore.

Il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente a BRT, con ogni mezzo idoneo e con la massima sollecitudine, l'interruzione e/o la sospensione del Servizio o/o la consegna del Prodotto/i da parte del proprio fornitore, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che determini l'impossibilità o la grave difficoltà di erogare il Servizio e/o di consegnare il Prodotto nei modi, alle condizioni e/o nei termini stabiliti nel Contratto. Il Fornitore rimane in ogni caso responsabile nei confronti di BRT in caso di disservizi (tra cui sospensione e/o interruzione del Servizio) determinati da manutenzione e/o aggiornamenti e/o adeguamenti tecnologici e/o interventi tecnici eseguiti sia dal Fornitore che direttamente dal subfornitore, che non siano qualificabili come evento straordinario e non prevedibile e che abbiano comportato l'impossibilità, anche temporanea e/o parziale, di accesso ai sistemi informativi e/o ai dati di BRT e/o la perdita dei medesimi.

9. Conformità dei Servizi/Prodotti alle specifiche esigenze di BRT.

Anche nel caso in cui l'oggetto del Contratto consista nella mera messa a disposizione di hardware, software, Servizi erogati dal Fornitore e/o da terzi subfornitori, Cloud e/o risorse Cloud, e non comprenda anche un'attività di consulenza e/o assistenza tecnico informatica, il Fornitore sarà sempre tenuto a verificare la compatibilità e/o la concreta utilità del Prodotto/Servizio fornito con i software e/o con l'infrastruttura di BRT, nonché a valutare le esigenze di quest'ultima. Restano pertanto a carico del Fornitore eventuali danni per disservizi e/o incompatibilità e/o malfunzionamenti e/o interruzioni del Servizio derivanti da quanto sopra descritto.



10. Controllo della fornitura dei Prodotti e Servizi e collaudo finale.

10.1 Controllo della fornitura dei Prodotti e Servizi.

Le Prestazioni saranno conformi al Contratto e dunque alle Specifiche Tecniche concordate. Tutti i Servizi e/o i Prodotti saranno forniti durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di BRT, previo coordinamento con il “Responsabile dell’esecuzione del Contratto” indicato da BRT.

Laddove consentito dalla natura della prestazione oggetto del Contratto, BRT potrà controllare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni dovute dal Fornitore tramite personale dalla stessa incaricato e, prima del termine di consegna, potrà verificare l’opera compiuta, che si intenderà accettata, in via definitiva, solo all’esito positivo del collaudo finale, secondo quanto descritto al paragrafo, che segue.

10.2 Verifica e collaudo.

Al termine dell’esecuzione del Servizio o all’atto della consegna e messa in funzione dei Prodotti, BRT e il Fornitore procederanno al controllo del Servizio e/o del Prodotto fornito. Gli eventuali difetti e/o non conformità riscontrati dovranno essere verbalizzati a cura del “Responsabile dell’esecuzione del Contratto” di BRT in contraddittorio con il Fornitore, che avrà cura di provvedere, con ogni possibile sollecitudine, alla rimozione dei difetti e/o non conformità dei Servizi e/o dei Prodotti riscontrati. Salva sempre la garanzia per i vizi occulti nonché per quelli sopravvenuti per fatto non imputabile a BRT, in difetto di contestazioni da parte di BRT, i Servizi e/o i Prodotti s’intenderanno accettati con la sottoscrizione del verbale di verifica e collaudo.

11. Autorizzazione al subappalto.

BRT autorizza il Fornitore a subappaltare in tutto o in parte a soggetti terzi l’esecuzione del Contratto, comprese le attività di assistenza, manutenzione e/o analisi e/o auditing, a condizione che il subappalto sia stato preventivamente comunicato e autorizzato da BRT da parte del Fornitore all’atto della conclusione del Contratto. BRT accetta che tutte le eventuali certificazioni di conformità richieste dalla normativa tempo per tempo vigente siano rilasciate dalla parte alla quale è stata subappaltata la prestazione per cui è richiesta detta certificazione, ferma la responsabilità del Fornitore nell’adoperarsi per il rilascio della certificazione e per la conformità e correttezza del relativo contenuto rispetto alla normativa applicabile.

Il Fornitore rimane, in ogni caso, responsabile nei confronti di BRT della scelta dei subfornitori di cui garantisce professionalità e solidità finanziaria.

12. Personale e Sicurezza.

Per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore si avvarrà di personale avente competenza tecnico-specialistica adeguata alla corretta esecuzione a regola d’arte di quanto oggetto del Contratto e al quale garantirà condizioni normative, retributive, contributive e previdenziali, conformi a quelle previste dai CCNL di categoria. Inoltre, il Fornitore si conformerà alle norme vigenti sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, come previsto dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm. Nell’accedere ai locali di BRT, il Fornitore e il personale incaricato dovranno altresì attenersi a ogni altro regolamento e policy di BRT.

13. Cessione del contratto.

13.2 BRT potrà, in ogni momento, cedere e trasferire a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e i diritti in esso previsti, senza la necessaria autorizzazione del Fornitore, salvo solo il diritto a un congruo preavviso, che non potrà comunque essere inferiore a giorni 10 (dieci).

13.2 Il Fornitore, invece, non potrà cedere né trasferire a terzi, in tutto o in parte, il Contratto e i diritti in esso previsti, senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di BRT.

14. Obblighi e responsabilità a carico del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto del Contratto a regola d’arte, con la diligenza e perizia richiesta dalla natura della prestazione, e a terminare gli stessi entro i termini indicati nel Contratto stesso, da considerarsi come termini essenziali. Il termine dei lavori verrà documentato dal verbale di collaudo, secondo quanto previsto all’art. 10 delle presenti CG.

Durante l’esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione dei Servizi affidatigli ed in particolare si impegna:



- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto, per la prestazione di quanto oggetto del Contratto, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di BRT e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a mantenere in vigore per tutta la durata dei Contratti le polizze assicurative di cui il Fornitore fornirà copia al BRT e quelle eventualmente stipulate su richiesta di BRT;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a BRT relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere;
- a nominare un proprio referente nei rapporti con BRT, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione oggetto del Contratto. Qualora sia chiamato ad erogare, in tutto o in parte, i Servizi presso sedi, filiali, unità secondarie o uffici di BRT, diverse dalla sede legale, il Fornitore si impegna :
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di BRT;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio o altri danni a persone e cose;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di BRT, sollevando espressamente e tenendo indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere, perdita o pretesa di terzi (inclusi Enti e Autorità Pubbliche) al riguardo.

Tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all'uso cui sono destinati. Detti attrezzature devono, per tutta la durata dei Contratti essere pienamente conformi alle normative vigenti. È fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di attrezzature di proprietà di BRT, se non nella misura in cui ciò sia indispensabile per l'esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto.

15. Sistemi Proprietari e obblighi di custodia.

Qualora, in esecuzione del Contratto, il Fornitore consegni e/o installi presso la sede di BRT dei "Sistemi Proprietari" (costituiti da: componenti hardware e/o software) concessi in uso, comodato e/o locazione, BRT avrà cura di conservarli con la diligenza del custode, assumendo le obbligazioni conseguenti. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, BRT non potrà vantare alcun diritto di proprietà sui "Sistemi Proprietari". Qualora la prestazione oggetto del Contratto presupponga il funzionamento di detti "Sistemi Proprietari", il Fornitore sarà responsabile della compatibilità di detti sistemi con l'infrastruttura di BRT e della loro corretta interconnessione. Il Fornitore sarà responsabile degli eventuali danni, diretti e indiretti, derivanti e/o comunque ricollegabili all'utilizzo di detti "Sistemi Proprietari" da parte di BRT nella misura in cui gli stessi siano stati consegnati e/o installati dal Fornitore in conseguenza dell'esecuzione del Contratto.

16. Divieto di distrazione di personale e clausola penale.

Il Fornitore si obbliga a non instaurare con il personale dipendente di BRT, qualsiasi forma di collaborazione, sia essa di lavoro dipendente o meno, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di BRT. In caso di violazione di quanto previsto al comma precedente, il Fornitore dovrà corrispondere a BRT una penale pari a 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto corrisposta al dipendente distratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

17. Divieto di offerta a terzi del/i Prodotti e/o del/i Servizio/i realizzati per BRT.



Il Fornitore si obbliga a non realizzare per altri soggetti e/o a non commercializzare in proprio eventuali progetti e/o servizi e/o opere realizzate in esclusiva per BRT o comunque su Progetto e/o Specifiche Tecniche fornite da BRT (c.d. servizio/prodotto customizzato). Inoltre, il Fornitore si impegna a non assumere nei confronti di altri soggetti terzi obblighi in contrasto con i Contratti regolati dalle presenti CG o che ne possano ritardare l'esecuzione.

18. Risoluzione – Condizione risolutiva – Clausola risolutiva espressa.

18.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste dall'/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, BRT, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e/o dalla presenti CG, potrà intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz'altro risolto.

18.2 In aggiunta a quanto previsto al paragrafo 18.1, BRT potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l'/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che BRT indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:

- (a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- (b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
- (c) violazione degli obblighi di cui all'art. 1.5 (Sicurezza e protezione delle Informazioni Riservate, dei Dati Personali e dei sistemi informativi di BRT);
- (d) violazione di una qualsiasi delle disposizioni di cui agli artt. 1.6, 1.7. e 1.8 (Modello ex d.lgs. 231/2002 – Normativa anticorruzione – Incident Reporting);
- (e) violazione degli obblighi di cui agli articoli 2.1 e 2.2 (Informazioni Riservate e Proprietà Intellettuale e Industriale di BRT);
- (f) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, da parte di un concorrente di BRT;
- (g) violazione degli obblighi di cui all'art. 7 (Divieto di Sospensione dei Servizi);
- (h) violazione all'obbligo di cui all'articolo 11 (Obbligo di preventiva autorizzazione al subappalto);
- (i) violazione dell'obbligo di cui all'art. 13.2 (Divieto di cessione);
- (l) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti; o
- (m) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 (quindici) giorni lavorativi.

18.3 BRT potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per BRT l'esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.

18.4 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore che, per loro natura, sopravvivono alla suddetta risoluzione (a titolo esemplificativo, obbligo di confidenzialità e segretezza, divieto di offerta a terzi del/i Prodotti e/o del/i Servizio/i realizzati per BRT, ecc.).

19. Trattamento e protezione dei Dati Personali.

La privacy è un valore che BRT riconosce e rispetta. BRT e il Fornitore si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei Dati Personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") e d.lgs. 196/2003 (e successive modifiche e integrazioni), nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. L'informativa di BRT di cui all'art. 13 del GDPR è disponibile sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.brt.it/it/privacy> la cui presa visione è specifico onere del Fornitore.

BRT, al solo fine di gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura dei Prodotti e/o Servizi, utilizzerà dati che riguardano il Fornitore e il suo personale, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per dare esecuzione al/ai rapporto/i contrattuale/i.

BRT S.p.A. • Sede Operativa ed Amministrativa:
Via Enrico Mattei, 42 • 40138 Bologna
Tel. 051 6015411 • Fax 051 530365
Sede Legale: Foro Buonaparte, 67 • 20121 Milano
C.F. • P. IVA • Reg. Imprese Milano n. 04507990150
Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v. • REA Milano n. 1734257



I dati personali del Fornitore potranno essere utilizzati anche per finalità difensive. In particolare, tali dati si riferiscono (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: ragione sociale, sede, partita I.V.A., codice fiscale, nominativi del personale incaricato dell'esecuzione dei Contratti, ecc. Tali dati saranno trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale di BRT e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge.

In ogni momento, il Fornitore potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del GDPR (quali, ad esempio, quello di conoscere in ogni momento i dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali del Fornitore) contattando BRT all'indirizzo privacy@brt.it.

BRT autorizza il Fornitore e, nella fattispecie, il personale incaricato ad accedere ai Dati Personali presenti nei propri data base e archivi, nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta esecuzione di ogni singolo intervento di assistenza e/o delle attività connesse ai Servizi.

In presenza delle condizioni stabilite dal GDPR e, in particolare dall'art. 28 e dal considerando 81, il Fornitore dichiara di accettare la nomina a Responsabile esterno del trattamento e di assumersi i conseguenti obblighi e le connesse responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del GDPR – limitatamente a tutte le ipotesi in cui il Fornitore stesso debba compiere, in esecuzione del/i Contratto/i, operazioni di trattamento di Dati Personali o attività che comportino, anche indirettamente o potenzialmente, l'accesso a Dati Personali di cui BRT è titolare del trattamento. Il Fornitore prende atto e accetta che la nomina suddetta venga formalizzata mediante la sottoscrizione del modello contrattuale predisposto da BRT, salvo i necessari adattamenti. BRT dichiara che tutte le attività di trattamento, svolte dal Fornitore in qualità di responsabile del trattamento sia on-site che da remoto, potranno essere effettuate sotto la supervisione del proprio personale, e alle stesse si applicheranno i regolamenti e le policy di BRT pertinenti al caso di specie, che la stessa avrà cura di consegnare al Fornitore.

Inoltre, il Fornitore, se richiesto da BRT in base alla natura dei Servizi e all'oggetto del Contratto, dichiara di accettare la nomina ad Amministratore di Sistema e di assumersi i conseguenti obblighi e le connesse responsabilità, secondo quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento del 27 novembre 2008, come modificato dal Provvedimento 25 giugno 2009 ("Provvedimento sugli Amministratori di Sistema"). Il Fornitore prende atto e accetta che la nomina suddetta venga formalizzata mediante la sottoscrizione del modello di nomina predisposto da BRT, secondo quanto previsto all'art. 1.9 delle presenti CG, salvo i necessari adattamenti.

20 Nullità parziale - Legge applicabile - Foro competente.

20.1 L'eventuale nullità o inefficacia di una clausola delle presenti CG o del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l'invalidità delle presenti condizioni generali o del Contratto nella loro interezza, né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.

20.2 Le CG, nonché i Contratti dalle stesse regolati, saranno disciplinati, per quanto non espressamente previsto, dalla legge italiana.

20.3 Per qualsiasi controversia relativa alle presenti condizioni generali o al Contratto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna – Italia.

20.4 Le Parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione delle presenti CG è stata da entrambe le Parti, nella propria qualità di operatori professionali, ampiamente discussa, concordata e approvata.

Firma Fornitore _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di aver letto e di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole: 1.1. Applicazione delle condizioni generali di fornitura; 1.3 Conclusione del Contratto e tacito rifiuto degli Ordini; 1.4. Limitazioni alle condizioni generali di subfornitori e produttori; 1.5. Sicurezza e protezione delle Informazioni Riservate, dei Dati Personali e dei sistemi informativi di BRT; 1.7. Leggi anti-corruzione e obblighi di malleva; 1.9 Rispetto dei regolamenti e delle policy di BRT; 2.1.3

BRT S.p.A. • Sede Operativa ed Amministrativa:
Via Enrico Mattei, 42 • 40138 Bologna
Tel. 051 6015411 • Fax 051 530365
Sede Legale: Foro Buonaparte, 67 • 20121 Milano
C.F. • P. IVA • Reg. Imprese Milano n. 04507990150
Capitale Sociale € 24.000.000,00 i.v. • REA Milano n. 1734257



Obbligo di licenza non esclusiva a favore di BRT; 2.2 Proprietà Intellettuale e industriale di BRT; 2.3 Proprietà industriale del Fornitore – Obbligo di malleva a favore di BRT; 3.2 Consegna, passaggio del titolo e accettazione; 3.4 Ritardata consegna e clausola penale; 4. Durata e rinnovo tacito del Contratto; 5.2. Sospensione dei pagamenti; 5.4 Fatturazione – Reportistica; 7. Divieto di sospensione dei Servizi; 8. Modifiche tecniche dei Prodotti e/o Servizi e responsabilità del Fornitore; 10. Controllo della fornitura dei Prodotti e Servizi e collaudo finale; 11. Autorizzazione al subappalto; 13. Cessione del contratto; 14. Obblighi e responsabilità a carico del Fornitore; 16. Divieto di distrazione di personale e clausola penale; 17. Divieto di offerta a terzi del/i Prodotti e/o del/i Servizio/i realizzati per BRT; 18. Risoluzione – Condizione risolutiva – Clausola risolutiva espressa; 19. Trattamento e protezione dei Dati Personali; 20 Nullità parziale - Legge applicabile - Foro competente.

Firma Fornitore _____